

(Allegato A)

Allegato (Disciplinare) Contratto di Concessione d'uso

Fra

la Fondazione I Teatri di Reggio Emilia (di seguito la "**Fondazione**"), con sede in Reggio Emilia, Piazza Martiri 7 Luglio n. 7, P.I. 01699800353, nella persona del direttore generale Paolo Cantù, con sede per la carica presso la Fondazione,

e

la Pubblica Assistenza Croce Verde di Reggio Emilia O.D.V, (di seguito denominata anche **Concessionario**) con sede a Reggio Emilia, Via della Croce Verde, n. 1, email: rolando.landini@croceverde.re.it, tel 0522/286492; C.F: 80009350358, P.IVA: 00518700356, rappresentata da Rolando Landini, nato a Vetto (RE), il 17/12/1951, in qualità di legale rappresentante, munito dei relativi poteri

premesse che

a) Il **Concessionario**, dopo avere preso visione e atto del Regolamento delle concessioni d'uso della **Fondazione**, e averne accettato senza riserve tutte le condizioni, ha presentato richiesta di uso del Teatro Ariosto di Reggio Emilia per il giorno 25 Ottobre 2022 per un evento Musicale/Culturale.

b) Il **Comune di Reggio Emilia**, nella persona del dirigente del Servizio Servizi Culturali, Dott.ssa Valentina Galloni a cui è affidata la gestione del calendario e degli accordi tra la Fondazione I Teatri e il Comune di Reggio Emilia, ha provveduto alla presentazione della richiesta di concessione d'uso del Teatro Ariosto di Reggio Emilia in data 06.07.2022, in applicazione alla nuova regolamentazione dei rapporti tra Amministrazione Comunale e Fondazione I Teatri per il periodo 2020-2025, affidando espressamente l'attività di riferimento per la definizione delle esigenze e dotazioni tecniche dell'evento per cui è stata richiesta la concessione, alla Croce Verde di Reggio Emilia, (**concessionario**) che procederà alla firma del presente contratto assumendosi gli oneri economici dell'accordo.

c) Il **Concessionario** è tenuto a osservare i regolamenti e le prescrizioni di pubblica sicurezza, le norme antincendio, le norme di igiene, le norme SIAE e fiscali, le norme previdenziali e assistenziali, le norme di sicurezza sul lavoro, le norme generali e particolari attinenti alle attività poste in essere in occasione della concessione, intendendosi esclusa in ogni caso la responsabilità della **Fondazione** per eventuali omissioni od inosservanze di tali disposizioni.

d) Il **Concessionario** ha preso visione e atto del Documento di Informazione dei Rischi e di tutta la documentazione inerente prodotta dalla **Fondazione** in ordine a quanto previsto e imposto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., e dell'eventuale documento integrativo inerente le misure di prevenzione e di emergenza adottate per il contenimento della diffusione del Covid-19, accettandoli senza riserva alcuna e impegnandosi a rispettarne e a farne rispettare pienamente e scrupolosamente tutti i limiti e gli obblighi ivi contenuti ed accettando sin da ora, in mancanza di specifiche disposizioni, le regole normative nazionali e/o quelle previste dalla Regione Emilia Romagna e vigenti al momento della concessione.

e) Il **Concessionario** è a conoscenza dei limiti di capienza dei locali oggetto della concessione, fissato nel numero massimo di 600 persone compresenti, e si impegna a rispettare tale limite, esonerando espressamente la **Fondazione** da ogni responsabilità per l'inosservanza di detto limite.

f) Il **Concessionario** ha consegnato alla **Fondazione** il documento contenente tutte le informazioni necessarie per la definizione dello specifico documento di valutazione dei rischi da interferenze, previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che le parti si riservano e obbligano di elaborare e sottoscrivere entro la data di avvio della concessione.

g) la **Fondazione** ed il **Concessionario** non hanno effettuato il sopralluogo, avendo il concessionario già conoscenza degli spazi oggetto di accordo.

h) Il **Concessionario** ha fornito alla **Fondazione** i documenti attestanti la sussistenza dei requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi sufficienti all'ottenimento dell'affitto degli spazi quali, a titolo non esaustivo, la visura camerale ed i requisiti previsti dall'articolo 80 del DLGS 50/2016 e s.m.i.

i) Il **Concessionario** ha preso visione ed atto del regolamento relativo alle concessioni delle sale e degli spazi, da ritenersi qui richiamato in quanto accettato senza riserve, nonché del preventivo degli oneri inerente la concessione di cui al presente contratto predisposto dalla **Fondazione**, e già accettato e consegnato alla Fondazione.

si conviene e stipula quanto segue

Articolo 1 - Premesse

Tutte le premesse sono parte integrante del presente contratto.

Articolo 2 - Concessione

La **Fondazione** concede al **Concessionario** l'uso del Teatro Ariosto di Reggio dalle ore 08:00 alle ore 24:00 del giorno 25.10.2022 (ovvero sino al termine delle attività di liberazione del Teatro), alle condizioni di seguito riportate.

La **Fondazione** concede al **Concessionario** i locali oggetto del contratto, e i servizi ad essi connessi, esclusivamente, e senza eccezione alcuna, per lo svolgimento della iniziativa descritta nella richiesta di concessione.

Articolo 3 - Esigenze tecniche

Le esigenze tecniche sono state definite tra le parti nella scheda tecnica consegnata alla **Fondazione** e con questa preventivamente concordata. La Scheda tecnica, come sopra indicata, costituisce parte integrante del presente contratto, dovendosi ritenere la stessa qui richiamata.

Articolo 4 - Corrispettivo

Non risulta previsto alcun corrispettivo, rientrando tale concessione quale collaborazione tra le parti nell'organizzazione dell'evento. Eventuali costi aggiuntivi saranno oggetto di apposita comunicazione a consuntivo. Il concessionario assume a proprio carico i costi di noleggio del pianoforte.

Articolo 5 - Pagamenti

Il **Concessionario**, si impegna a versare alla Fondazione le eventuali ulteriori somme oggetto di consuntivo, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della fattura da parte della Fondazione. L'importo pattuito e suindicato verrà corrisposto, previo ricevimento di regolare fattura elettronica secondo il formato del D.M. N. 55/2013, mediante bonifico bancario che sarà effettuato, nel rispetto delle norme valutarie vigenti in Italia, sul conto corrente indicato dalla Fondazione. Il pagamento dovrà essere effettuato secondo i criteri previsti dall'art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010.

Articolo 6 - Consegna – riconsegna - danni

La **Fondazione** provvederà a consegnare al **Concessionario**, alle ore 08:00 del giorno 25.10.2022 i locali oggetto della concessione, con i relativi impianti e beni mobili, in perfetto stato di manutenzione e funzionalità, incluso il servizio di vigilanza antincendio.

Il **Concessionario** provvederà a riconsegnare alla **Fondazione**, alle ore 24:00 del giorno 25.10.2022 (ovvero sino al termine delle attività di liberazione del Teatro) i locali oggetto della concessione nello stesso stato in cui gli sono stati consegnati, vuoti di persone e cose. Eventuali variazioni di orario dovranno essere espressamente concordate con la Direzione Tecnica della Fondazione.

Appositi verbali congiuntamente sottoscritti verranno redatti fra le parti all'atto della consegna e all'atto della riconsegna.

Eventuali danni agli immobili, alle strutture, agli strumenti e agli impianti, e comunque alle cose della **Fondazione** arrecati nel corso dell'attività posta in essere dal **Concessionario** per tutta la durata della concessione, quando siano rilevati dalla **Fondazione**, verranno contestati per iscritto al **Concessionario**, cui verranno integralmente addebitati a titolo di risarcimento, trattenendo come da regolamento l'importo versato a titolo di deposito cauzionale, e fatti salvi i maggiori danni arrecati alla **Fondazione**.

La **Fondazione**, che non ha in ogni caso veste di depositario o custode dei beni che il **Concessionario** introduca, sia direttamente che tramite terzi, nei locali oggetto della concessione, non assume alcuna responsabilità per ammanchi, sparizioni, furti, incendi e danneggiamenti di materiali o cose, di proprietà del **Concessionario** o di terzi, di artisti, di personale di assistenza, di organizzatori, del pubblico, verificatisi durante tutto il periodo della concessione, e al riguardo il **Concessionario** espressamente esonera fin d'ora la **Fondazione** da ogni e qualsiasi responsabilità.

Il **Concessionario** esonera la **Fondazione** da ogni e qualsiasi responsabilità verso prestatori di lavoro a qualsiasi titolo operanti per il **Concessionario** medesimo in relazione alle attività svolte nel periodo della concessione oggetto di contratto: tale responsabilità viene assunta in via esclusiva dal **Concessionario**.

Il **Concessionario** dichiara di essere coperto da polizza assicurativa di responsabilità civile per l'attività che andrà a svolgere nei locali oggetto della concessione obbligandosi a consegnare, entro 15gg dalla data dell'evento, copia di polizza assicurativa in corso di validità, a copertura dei danni a cose e persone (RCT/RCO) all'interno dei locali della **Fondazione** come richiamata dal regolamento.

Articolo 7 - Autorizzazioni

Sono a esclusivo carico del **Concessionario** tutte le autorizzazioni previste dalla legge per la realizzazione dell'evento o della iniziativa oggetto della richiesta, incluse le eventuali attività aggiuntive o di corredo.

Il **Concessionario** si obbliga a mettere a disposizione della **Fondazione** tutte le autorizzazioni, i permessi, le concessioni previste da leggi e regolamenti, per la realizzazione dell'evento o dell'iniziativa, prima della sua effettuazione, disponendone per tutta la durata degli stessi, e mallevando comunque la **Fondazione** da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali inosservanze o inadempimenti.

Articolo 8 - Agibilità ENPALS

Il **Concessionario** fornirà alla **Fondazione**, all'atto della consegna dei locali concessi, e comunque prima dell'inizio dello spettacolo, qualora vi fosse un evento che necessitasse di tali documenti, la copia del certificato di agibilità ENPALS prevista dalle leggi in vigore in materia di spettacolo.

La mancata consegna dell'agibilità ENPALS prevista dalle leggi in vigore in materia di spettacolo comporterà la risoluzione immediata del contratto, e di conseguenza l'annullamento dello spettacolo, per responsabilità del **Concessionario**.

Articolo 9 - Servizi di terzi

Il **Concessionario** potrà avvalersi, per la realizzazione delle attività previste per la concessione, di prestazioni di soggetti terzi, che verranno indicati nella scheda tecnica di cui all'articolo 3.

Tali prestazioni saranno esclusivamente a carico del **Concessionario**, che si assume anche al riguardo ogni e qualsiasi responsabilità connessa.

Il **Concessionario** si obbliga a informare compiutamente i soggetti terzi del Documento di Valutazione dei Rischi e di tutta la documentazione prodotta dalla **Fondazione** in ordine a quanto previsto e imposto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., ad acquisirne la piena accettazione senza riserva alcuna e si impegna a farne rispettare scrupolosamente tutti i limiti e gli obblighi ivi contenuti.

Il **Concessionario** esonera la **Fondazione** da ogni e qualsiasi responsabilità verso prestatori di lavoro di terzi operanti per il concessionario medesimo in relazione alle attività svolte nel periodo della concessione: tale responsabilità viene assunta in via esclusiva dal **Concessionario**.

Articolo 10 - Disdetta

Il **Concessionario** ha facoltà di disdetta della concessione, a condizione che essa venga comunicata alla **Fondazione** per iscritto con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data per la quale è stata assegnata.

Articolo 11 - Revoca.

La **Fondazione** si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di revocare e/o disdire la concessione per cause istituzionali e/o di forza maggiore, inclusi atti o leggi di pubblica autorità, scioperi ed inagibilità dei propri locali per qualunque motivo e per comprovate ragioni di pubblico interesse. In tal caso il contratto di concessione si riterrà come mai sottoscritto e nulla sarà dovuto al **Concessionario**.

La **Fondazione** si riserva altresì di intraprendere tutte le iniziative che, a suo insindacabile giudizio, riterrà indispensabili onde evitare situazioni che possano mettere in pericolo l'incolumità e la sicurezza delle persone, degli immobili, dei beni mobili e degli impianti.

Articolo 12 - Riserve e disdette

La **Fondazione** si riserva comunque, come da regolamento, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di revocare e/o disdire la concessione per cause istituzionali e/o di forza maggiore, inclusi gli scioperi, atti e/o leggi di pubblica autorità, ed inagibilità dei propri locali per qualunque motivo e per comprovate ragioni di pubblico interesse. In tal caso la concessione si riterrà come mai sottoscritta e nulla sarà dovuto al **Concessionario**. Il **Concessionario** ha facoltà di disdetta dalla concessione, a condizione che essa venga comunicata per iscritto con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data per la quale è stata presentata la richiesta: in caso di disdetta oltre il termine sopra indicato la **Fondazione** potrà trattenere, a titolo di penale, l'importo del Deposito Cauzionale di cui all'articolo 12. In caso di disdetta oltre le 48 ore precedenti l'evento, la **Fondazione** applicherà l'intero canone pattuito.

Articolo 13 - Rinvio

Per tutto quanto non è previsto e specificato nel presente disciplinare, si rinvia alle norme del Codice civile, alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia.

Articolo 14 - Spese contrattuali

Sono a carico del **Concessionario** tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti il contratto, comprese quelle di bollo e di registro, nonché le imposte e tasse presenti e future, ad esclusione dell'IVA secondo il disposto n. 22 dell'art. 10 D.P.R. 633/72.

Articolo 15 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente il Foro di Reggio Emilia.

Articolo 16 - Codice Etico

Il Concessionario dichiara di aver preso visione, accettandolo senza riserve, del codice etico della Fondazione, presente sul sito istituzionale della Fondazione I Teatri, impegnandosi a far rispettare quanto in esso contenuto sia ai propri dipendenti, che collaboratori, che a tutti i soggetti collegati al concessionario da qualsivoglia vincolo contrattuale e che si trovino ad operare presso **la Fondazione** nell'ambito del contratto oggi sottoscritto.

Articolo 17 - Privacy

I dati personali forniti potranno essere comunicati e trattati, in virtù e per l'esecuzione del contratto sottoscritto, da ciascuna parte; entrambe agiranno in qualità di titolari autonomi del trattamento. Per esercitare i diritti sanciti dal GDPR e per richiedere l'informativa completa l'interessato potrà rivolgersi a ciascun titolare che risponderà limitatamente ai dati da esso trattati. I punti di contatto sono per Reggio Emilia: presidenza@pec.iteatri.re.it - DPO: iteatri.dpo@01privacy.it; per **Il Concessionario**: rolando.landini@croceverde.re.it.

Sono specificamente approvate, anche in caso di firma digitale, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice civile, tutte le premesse e gli articoli 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17.

Reggio Emilia, li _____2022

Per la Fondazione
Paolo Cantù

Per il Concessionario
Rolando Landini